

**Delibera n. 35/2011, verbale CdA n. 05/11**

Oggetto: convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e la Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296 di istituzione dell'INAF;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato nella G. U. R. I. del 19 giugno 2003, n. 140, in particolare nei suoi artt. 3, lett. e) e lett. i), 7 e 17;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- VISTA** la Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
- VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004, in particolare negli artt. 2, 6, comma 2, lett. a), 32 e 33;
- VISTO** il Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004, in particolare nel suo art. 41;
- VISTA** la delibera n. 22/2008 del 30 aprile 2008 che, nel disporre, all'art. 1, la soppressione dell'Ufficio "Comunicazione ed Immagine", disciplinato con decreto presidenziale n. 30/05 del 19 maggio 2005, stabilisce altresì che le funzioni del suddetto ufficio saranno riassorbite e ripartite tra un Ufficio Divulgazione, posto alle dipendenze del Dipartimento Strutture di Ricerca, ed un Ufficio Stampa operante sulla base delle direttive impartite dal Presidente dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 giugno 2000, n. 150;
- VISTO** il decreto del Direttore del Dipartimento Strutture di Ricerca n. 14/08 del 23 maggio 2008, a mezzo del quale si è proceduto al riordino del "Servizio Divulgazione e Didattica" e, contestualmente, alla nomina del Responsabile e dei componenti del Gruppo di Lavoro del Servizio stesso;

GFB

VISTA la delibera n. 81/2009 del 10 dicembre 2009, ad oggetto "Ufficio Relazioni con il Pubblico e Stampa", in particolare nei suoi artt. 1, laddove si dispone che il Servizio Divulgazione e Didattica, costituito con delibera 22/2008 del 30 aprile 2008, mantiene la gestione delle attività svolte dalle strutture di ricerca, assegnando il coordinamento delle stesse all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e la Stampa, e 2, contenente l'elencazione delle attività di pertinenza dell'URPS, cui compete, tra l'altro, la cura, anche attraverso i collegamenti con gli organi di informazione, della più ampia divulgazione delle conoscenze, tecnologie ed applicazioni nell'ambito della ricerca di astrofisica;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INAF, Titolo V, art 31, comma 1- Collaborazione con Università e con enti di ricerca, in cui si evince che l'INAF può stipulare convenzioni generali con le singole università, con atto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;

CONSIDERATO che la Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) ha una riconosciuta autorevolezza accademica testimoniata, tra l'altro, anche dalla stipula di convenzioni di tirocinio di formazione e di orientamento con istituzioni e enti di ricerca quali la Presidenza del Consiglio e l'Agenzia Spaziale Italiana;

TENUTO CONTO ALTRESI' del reciproco interesse comune di sviluppare le attività di ricerca sulle materie di competenza, nell'ambito di Corsi di Laurea quali per esempio la Scienza della Comunicazione e la Produzione Culturale, giornalismo e multimedialità;

VAGLIATA la proposta di convenzione presentata dalla Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA), in qualità di soggetto promotore, relativa alla promozione di tirocini di formazione ed orientamento, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi;

RIAFFERMATA l'alta valenza dell'iniziativa, tesa, da un lato di offrire un'opportunità di attività di tirocinio a laureandi e neolaureati del vecchio, del nuovo ordinamento e dall'altro, di incrementare la produzione di informazioni relative all'Astronomia e all'Astrofisica e alle attività spaziali, in risposta alla sempre maggior richiesta della nostra stessa comunità scientifica;

MESSO IN RILIEVO la natura gratuita della collaborazione per l'INAF, in qualità di soggetto ospitante, ai sensi del decreto n°142/98 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

DELIBERA

di approvare la convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e la Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA)

Roma, 21 dicembre 2011

Il Presidente



fac - simile

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n.142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n.196, sui tirocini formativi e di orientamento)

TRA

la **LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS. ASSUNTA (LUMSA)** con sede in Roma, Via della Traspontina 21, CAP 00193, codice fiscale 02635620582, d'ora in poi denominata «soggetto promotore», rappresentata dal Rettore nella persona del prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto, nato a Roma il 27.08.1943

E

.....(denominazione dell'Ente) con sede legale in.....Via.....,CAP....., codice fiscale.....d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata da.....nat...a.....il.....

PREMESSO

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e successive modifiche.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Attivazione del tirocinio

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore.

Art. 2 Natura del tirocinio

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento (allegato) contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore indicato dal soggetto promotore e del tutore indicato dal soggetto ospitante;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
 - la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. E' consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque con il consenso del tutore universitario.

Art. 3 Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante;
- comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante.

Art. 4 Obblighi del Soggetto promotore

1. Il soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante, redige il Progetto Formativo di cui all'art. 2.
2. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso L'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
3. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del soggetto ospitante.
4. Il soggetto promotore si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione, o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
5. Il soggetto promotore può, su richiesta del soggetto ospitante, mettere a disposizione la biblioteca e il materiale didattico per l'aggiornamento dei tutori e dei responsabili aziendali e può consentirne la partecipazione a seminari integrativi dei corsi.

Art. 5 Obblighi del Soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante individua il responsabile dei tirocini il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
3. Il soggetto ospitante comunica tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio.
4. Il soggetto ospitante redige la relazione finale sulla qualità della prestazione del tirocinante.

Art. 6 Trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.
2. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
3. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore ed il soggetto ospitante.
4. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche.

Art. 7 Durata

1. La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata tacitamente e senza modifiche salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi mediante raccomandata almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 8 Foro competente

1. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente il Foro di Roma.

Art. 9 Spese di registrazione

1. La presente è soggetta all'imposta di bollo e a registrazione **in caso d'uso** (art. 24 della Tariffa - Parte II del D.P.R. 642/72, articolo. 5, punti 1, del D.P.R. 26/4/86 n. 131 e articolo 4 della Tariffa - Parte II - annessa al medesimo Decreto).

2. Le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Roma, (data).....

Il Soggetto promotore:

Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA)
Il Rettore
(prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto)

.....
(firma)

Il Soggetto ospitante:

.....
Il rappresentante legale della Struttura
.....

.....
(firma)



fac - simile

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(Rif. Convenzione stipulata in data.....)

Nominativo del tirocinante:

Luogo e data di nascita:

Residenza:

Codice Fiscale:

Matricola n.

Attuale condizione:

Studente universitario	
Neolaureato (entro 18 mesi dalla data di laurea)	
Frequentante corso post – laurea	
(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap)	

Soggetto ospitante:

Sede del tirocinio:

Tempi di accesso ai locali aziendali:

Periodo di tirocinio:

Tutor universitario:

Tutor soggetto ospitante:

Polizze assicurative: (a carico dell'università)

- Infortuni sul lavoro;
- Responsabilità Civile;

Obiettivi e modalità del tirocinio:

Facilitazioni previste:

Obblighi del tirocinante:

- seguire le indicazioni dei tutori relativamente allo svolgimento del progetto, alla sua impostazione metodologica ed alla sua implementazione operativa e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante;
- comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante.

Roma,

Firma per il soggetto promotore

Firma per il soggetto ospitante.....

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante.....